



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 novembre 2013
(OR. en)**

15820/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0378 (NLE)**

**STAT 32
FIN 711**

PROPOSTA

Origine:	Commissione europea
Data:	7 novembre 2013
n. doc. Comm.:	COM(2013) 770 final

Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che adegua, a decorrere dal 1° luglio 2013, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea
----------	---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2013) 770 final.

All.: COM(2013) 770 final



Bruxelles, 7.11.2013
COM(2013) 770 final

2013/0378 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che adegua, a decorrere dal 1° luglio 2013, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea

{SWD(2013) 452 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

Il Consiglio deve decidere ogni anno, sulla base di una proposta della Commissione, in merito all'adeguamento dell'aliquota del contributo al regime pensionistico, con effetto a decorrere dal 1° luglio.

Contesto generale

Ai sensi dell'articolo 83 bis, paragrafo 3, dello statuto, al momento della valutazione attuariale quinquennale effettuata conformemente all'allegato XII, e al fine di assicurare l'equilibrio del regime, il Consiglio decide l'aliquota dei contributi e l'eventuale modifica dell'età per il collocamento a riposo.

Conformemente all'articolo 13 dell'allegato XII dello statuto, Eurostat ha presentato il rapporto su tale valutazione, che determina l'aliquota contributiva necessaria per mantenere l'equilibrio attuariale del regime pensionistico.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI DI IMPATTO

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Ogni anno è presentata la proposta per adeguare l'aliquota del contributo al regime pensionistico.

Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Gli elementi della proposta sono stati discussi con i rappresentanti del personale secondo le procedure vigenti.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

La proposta tiene conto dei pareri espressi dalle parti consultate.

Ricorso al parere di esperti

Il calcolo dell'aliquota del contributo al regime pensionistico è stato convalidato da un esperto attuariale (consulente esterno).

Valutazione d'impatto

La proposta è volta ad adeguare l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea per mantenere l'equilibrio attuariale

del regime.

La normativa vigente non consente alternative.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

A norma dell'allegato XII dello statuto, Eurostat ha presentato un rapporto sulla valutazione attuariale del regime pensionistico. Dalla valutazione emerge che l'aliquota contributiva necessaria per mantenere l'equilibrio attuariale del regime pensionistico corrisponde allo 10,3% dello stipendio base del funzionario.

A norma dell'articolo 83 bis, paragrafo 3, nel caso in cui risulti uno scarto di almeno 0,25 punti tra l'aliquota dei contributi in corso di applicazione (11,6%) e quella necessaria al mantenimento dell'equilibrio attuariale (10,3%), il Consiglio adatta tale aliquota secondo le modalità definite all'allegato XII.

La Commissione propone pertanto di adeguare l'aliquota contributiva portandola al 10,3% con effetto a decorrere dal 1° luglio 2013.

Si precisa che:

- la decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente la proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che adegua con effetto dal 1° luglio 2011 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e i coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni e pensioni (2011/866/UE), e
- la mancata adozione da parte del Consiglio della proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che adegua con effetto dal 1° luglio 2012 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e i coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni e pensioni (COM/2012/0754 final)

sono oggetto di procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Qualora la Corte accolga la posizione della Commissione, il Consiglio dovrà prendere i necessari provvedimenti a norma dell'articolo 266 del TFUE e modificare di conseguenza l'aliquota del contributo al regime pensionistico.

Base giuridica

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83 bis e l'allegato XII.

Principio di sussidiarietà

La proposta rientra tra le materie di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni seguenti.

L'articolo 83 bis dello statuto prevede un regolamento del Consiglio.

La proposta non incide finanziariamente sulle spese. L'incidenza sulle entrate deriva direttamente dall'applicazione del metodo di adeguamento previsto dallo statuto.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i seguenti motivi:

- l'articolo 83 bis dello statuto prevede un regolamento del Consiglio.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'incidenza sulle entrate dell'adeguamento dell'aliquota del contributo al regime pensionistico è presentata in dettaglio nella scheda finanziaria allegata.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che adegua, a decorrere dal 1° luglio 2013, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68¹, in particolare l'articolo 83 bis e l'allegato XII,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 13 dell'allegato XII dello statuto, Eurostat ha presentato il rapporto sulla valutazione attuariale 2013 del regime pensionistico, che aggiorna i parametri stabiliti da detto allegato. Dalla valutazione emerge che l'aliquota contributiva necessaria per mantenere l'equilibrio attuariale del regime pensionistico corrisponde al 10,3% dello stipendio base.
- (2) Ai fini dell'equilibrio attuariale del regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, l'aliquota del contributo dovrebbe pertanto essere portata al 10,3% dello stipendio base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2013, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata al 10,3%.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

¹ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Consiglio che adegua, a decorrere dal 1° luglio 2013, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo:

400 Imposta sugli stipendi dei funzionari e degli altri agenti

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio in questione (risultato 2012):

602,3 milioni di EUR

410 Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico (risultato 2012):

449,3 milioni di EUR

3. INCIDENZA FINANZIARIA

La proposta non ha incidenza finanziaria

La proposta non ha incidenza finanziaria sulle spese ma ha un'incidenza finanziaria sulle entrate - l'effetto è il seguente:

(milioni di EUR al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate	Periodo di 6 mesi a decorrere dal 1°.7.2013	2014
Articolo 400	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	5,3	10,6
Articolo 410	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	-25,2	-50,4

Situazione dopo l'azione					
	2015	2016	2017	2018	2019
Articolo 400	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
Articolo 410	-50,4	-50,4	-50,4	-50,4	-50,4

4. ULTERIORI OSSERVAZIONI

Metodo di calcolo:

Contributo pensionistico = nuovo contributo – risultato

Nuovo contributo = risultato x nuova aliquota/aliquota vigente

Effetto aumento imposta = 21% della riduzione del contributo pensionistico.